




# ROMA E AMERICA. DIRITTO ROMANO COMUNE

RIVISTA DI DIRITTO DELL'INTEGRAZIONE  
E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO  
IN EURASIA E IN AMERICA LATINA

40/2019

ESTRATTO



ROMA E AMERICA.  
DIRITTO ROMANO COMUNE

RIVISTA DI DIRITTO DELL'INTEGRAZIONE  
E UNIFICAZIONE DEL DIRITTO  
IN EURASIA E IN AMERICA LATINA

*Promossa da*

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani  
Università di Roma 'Tor Vergata'/ISGI del Consiglio Nazionale delle Ricerche

*In collaborazione con*

Unità di ricerca 'Giorgio La Pira'  
del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma  
Associazione di Studi Sociali Latino-Americani (ASSLA)  
Istituto Italo-Latino Americano (IILA)

40/2019

La Rivista pubblica un volume ogni anno.

Abbonamento: Italia € 75,00; Estero € 115,00; Digitale € 60,00

Cartaceo + Digitale (Italia) € 90,00; Cartaceo + Digitale (Estero) € 138,00

Fascicolo cartaceo: € 75,00; digitale: € 65,00

Tutti gli ordini, eccettuata l'America Latina, vanno indirizzati a:

STEM Mucchi Editore S.r.l.

Via Emilia est - 1741 - 41122 Modena - Italia

tel. (39-059) 374094; c/c postale n. 11051414

info@mucchieditore.it - info@pec.mucchieditore.it

www.mucchieditore.it

per l'America Latina, le richieste vanno indirizzate a:

Universidad Externado de Colombia

Calle 12 n. 1-17 Est, Bogotá - Colombia - Fax (57-01) 2843769

<http://www.uexternado.edu.co>

Registrazione al Tribunale di Modena n. 1372 del 24.2.1997 – M. Mucchi *direttore responsabile*  
issn 1125-7105

© STEM Mucchi Editore - Società Tipografica Editrice Modenese S.r.l.

Grafica e impaginazione, STEM Mucchi (MO), stampa Editografica (BO)

Finito di stampare nel mese di febbraio del 2020

La legge 22 aprile 1941 sulla protezione del diritto d'Autore, modificata dalla legge 18 agosto 2000, tutela la proprietà intellettuale e i diritti connessi al suo esercizio. Senza autorizzazione sono vietate la riproduzione e l'archiviazione, anche parziali, e per uso didattico, con qualsiasi mezzo, del contenuto di quest'opera nella forma editoriale con la quale essa è pubblicata. Fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nel limite del 15% di ciascun volume o articolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941 n. 633. Le riproduzioni per uso differente da quello personale potranno avvenire solo a seguito di specifica autorizzazione rilasciata dall'editore o dagli aventi diritto.

Volume realizzato con il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Brescia



Centro di Studi  
Giuridici  
Latinoamericani



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

UNIBS.it



Fondazione  
di Sardegna

### *Promossa da*

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani - Università di Roma 'Tor Vergata'/ISGI - CNR  
*Direttore:* Riccardo Cardilli

### *In collaborazione con*

Unità di ricerca 'Giorgio La Pira' del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma

*Responsabile:* Pierangelo Catalano

Istituto Italo-Latino Americano (IILA)

*Presidente:* Roberto Carlos Melgarejo Palacios

*Segretario Generale:* Amb. Donato Di Santo

Associazione di Studi Sociali Latino-Americani (ASSLA)

*Presidenza:* Alberto Merler

### *Direttori della Rivista*

Antonio Saccoccio

David Fabio Esborraz

### *Comitato scientifico*

*Presidente:* Sandro Schipani, 'Sapienza' Università di Roma (Italia)

Jorge C. Adame Goddard, Universidad Nacional Autónoma de México - UNAM (Messico); Tatiana Alexeeva, Università nazionale di ricerca 'Scuola Superiore di Economia' - sede di Mosca (Russia); Riccardo Cardilli, Università di Roma 'Tor Vergata' e CSGLA (Italia); Édgar Cortés Moncayo, Universidad Externado de Colombia (Colombia); Maria Floriana Cursi, Università di Roma 'Tor Vergata' (Italia); Antonio Fernández de Buján, Universidad Autónoma de Madrid (Spagna); Fei Anling, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino - CUPL (Cina); Giovanni Finazzi, Università di Roma 'Tor Vergata' (Italia); Roberto Fiori, Università di Roma 'Tor Vergata' (Italia); Enrico Gabrielli, Università di Roma 'Tor Vergata' (Italia); Alejandro Guzmán Brito, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (Cile); Gábor Hamza, Università 'Eötvös Loránd' di Budapest (Ungheria); Huang Feng, Università Normale di Pechino - BNU (Cina); Jiang Ping, Università della Cina di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino - CUPL (Cina); Rolf Knütel†, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn (Germania); Giovanni Lobrano, Università di Sassari (Italia); Machkam Machmudov, Corte Costituzionale della Repubblica del Tagikistan; Judith Martins-Costa, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasile); Carla Masi Doria, Università di Napoli 'Federico II' (Italia); Cesare Mirabelli, Università di Roma 'Tor Vergata' (Italia); Luis Moisset de Espanés†, Academia Nacional de Derecho de Córdoba (Argentina); José C. Moreira Alves, Universidade de São Paulo - USP (Brasile); Noemí L. Nicolau, Universidad Nacional de Rosario - UNR (Argentina); Massimo Papa, Università di Roma 'Tor Vergata' (Italia); Aldo Petrucci, Università di Pisa (Italia); Ronaldo de Britto Poletti, Universidade de Brasília - UnB (Brasile); Norberto D. Rinaldi, Universidad de Buenos Aires - UBA (Argentina); Marcial Rubio Correa, Pontificia Universidad Católica del Perú - PUCP (Perù); Martin Josef Schermaier, Rheinische Friedrich-Wilhelms Universität Bonn (Germania); Xu Guodong, Università di Xiamen - XmU (Cina).

*La Redazione è presso:*

Centro di Studi Giuridici Latinoamericani  
Università di Roma 'Tor Vergata' / ISGI - CNR  
Via Cracovia, 50  
00133 Roma (Italia)

Tel. 39 06 72592303

antonio.saccoccio@unibs.it

esborraz@juris.uniroma2.it

<http://www.mucchieditore.it>

*In redazione*

Simona Cacace, Emanuela Calore, Alessandro Cassarino, Laura Formichella, Roberta Marini, Stefano Porcelli, Caterina Trocini, Paolo Troisi.

*Comitato editoriale*

Simona Cacace, Emanuela Calore, Laura Formichella, Pietro Paolo Onida, Roberta Marini, Stefano Porcelli, Gianni Santucci, Caterina Trocini.

I libri per segnalazioni vanno inviati alla Redazione della Rivista.

La Rivista segnala tutte le pubblicazioni ricevute.

In adesione alle direttive dell'ANVUR, la pubblicazione degli articoli proposti alla Rivista è subordinata alla valutazione espressa su di essi (rispettando l'anonimato dell'autore e del revisore) da due (tre in caso di dissenso) valutatori scelti dalla Direzione della Rivista in primo luogo fra i componenti del Comitato dei valutatori, o, in alternativa, fra studiosi di provata fama.

L'elenco completo dei valutatori è disponibile nella pagina *web* della Rivista e presso la Direzione.

Hanno espresso valutazioni in ordine ai contributi del presente volume:

Fabio Addis, 'Sapienza' Università di Roma; Fábio Siebeneichler de Andrade, Pontificia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brasile); Adriana Apostoli, Università di Brescia; Riccardo Cardilli, Università di Roma 'Tor Vergata'; Pierangelo Catalano, 'Sapienza' Università di Roma; Valentina Cvetkovic, Università di Belgrado; Laura D'Amati, Università di Foggia; Sabrina Di Maria, Università di Trento; Iole Fagnoli, Università di Milano; Fei Anling, Università di Scienze Politiche e Giurisprudenza di Pechino; Marina Frunzio, Università di Urbino; Manuel Grasso, Universidad de Los Andes (Santiago del Cile); Francesco Gambino, Università di Macerata; Andrea Genovese, Università della Tuscia; Laurent Hecketsweiler, Università di Montpellier; Francesca Lamberti, Università di Lecce; Giovanni Lobrano, Università di Sassari; Fabiana Mattioli, Università di Bologna; Maria Miceli, Università di Palermo; Massimo Miglietta, Università di Trento; Martha Lucía Neme Villareal, Universidad Externado de Colombia; Malina Novkirishka-Stoyanova, Università di Sofia; Javier Rodríguez Olmos, Universidad Externado de Colombia; Pietro Paolo Onida, Università di Sassari; Juan Carlos Prado, Universidad San Francisco de Quito (Ecuador); Carlo Pelloso, Università di Verona; Massimo Proto, Link Campus Roma; Francesca Pulitanò, Università di Milano; Catalina Salgado Ramírez, Universidad Externado de Colombia; Paola Santini, Università di Napoli; Sebastiano Tafaro, Università di Bari; Marina Timoteo, Università di Bologna; Dalva Tonato, Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Porto Alegre, Brasile); Silvia Viaro, Università di Padova.

# INDICE

## EURASIA

<i>Centro di studi euroasiatici (CSEA) dell'università di Roma 'Tor Vergata'</i> [STEFANO PORCELLI].....	pag.	11
III Seminario eurasiatico di diritto romano <i>nella prospettiva della Siberia</i> [TATIANA ALEXEEVA] .....	»	13
PIERANGELO CATALANO <i>Diritto romano e Eurasia</i> .....	»	15
MACHKAM MACHMUDZODA <i>La giurisprudenza romana e la difesa dei diritti dell'uomo e del cittadino ...</i>	»	21
TEODOR SÂMBRIAN <i>La tradition du droit romain réfléchié dans certaines innovations du nouveau Code civil roumain concernant l'enfant conçu et le mariage</i> .....	»	29
SRĐAN ŠARKIĆ <i>Il contratto di fenus e la difesa dei debitori contro l'usura nel diritto medie- vale serbo (riguardo all' influenza del diritto greco-romano)</i> .....	»	41
SAMIR ALIČIĆ <i>Il modello di Rousseau e il costituzionalismo jugoslavo. Confronto e ipotesi ..</i>	»	45
FEI ANLING <i>Considerazioni sulla capacità del testatore nel diritto romano e diritto delle successioni mortis causa nel Codice civile cinese del XXI secolo</i> .....	»	55
STEFANO PORCELLI <i>Per una solidarietà eurasiatica attraverso il diritto romano: l'importanza della prospettiva romana del contratto</i> .....	»	67
CATERINA TROCINI <i>Colloqui dei romanisti 1977-2009. Seminari eurasiatici di diritto romano 2010-2011 e 2014</i> .....	»	79
<i>Dai "Colloqui" con i romanisti tra paesi socialisti al III Seminario eurasia- tico di diritto romano (Omsk, Siberia). Passato, presente, futuro</i> [STEFANO PORCELLI].....	»	87

## CINA

CORRADO MORICONI

*Legge sulla sicurezza informatica della Repubblica Popolare Cinese. Nota alla traduzione* ..... pag. 97

*Legge sulla sicurezza informatica della Repubblica Popolare Cinese*..... » 103

ENRICO TOTI

*La protezione dell'ambiente nella codificazione cinese*..... » 129

## AMERICA LATINA

ENRICO GABRIELLI

*La pérdida de la chance (una comparación italo-uruguaya)*..... » 155

DAVID F. ESBORRAZ

*Tradição romanística e unificação do direito das obrigações na América Latina* » 171

SIMONA CACACE

*La morte per mano medica: da reato a diritto?*..... » 187

LUCA CEGLIA

*'Nacionalidad' y 'ciudadanía' en las constituciones latinoamericanas y en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos*..... » 223

LINDA DE MADDALENA

*Vitia corporis et animi. Tracce delle azioni edilizie romane nelle Ordenações Filipinas*..... » 241

*Europa e America latina: sistema e ordinamenti* [SABRINA LO IACONO] ..... » 249

*Symposium «Zu Europa gehört auch Lateinamerika'. Römisches Recht und lateinamerikanisches Rechtssystem». In memoriam Eugen Bucher* [LINDA DE MADDALENA] ..... » 263

## DIRITTO ROMANO COMUNE

GIOVANNI LOBRANO - PIETRO PAOLO ONIDA

*I Giudicati sardi (IX-XV sec.): una Isola romana repubblicana nell'Occidente feudale* ..... » 269

ANDREA TRISCIUOGGIO

*Il mandato imperativo: dall'esperienza romana antica nei concilia provinciali ai costituzionalismi moderni* ..... » 281

ROBERTA MARINI <i>La 'quasi morte' della civitas in D. 7.4.21 (Mod. l. 3 diff.)</i> .....	pag.	299
EMANUELA CALORE <i>Aeterna auctoritas adversus hostem: una soluzione per lo straniero alla logica cittadina del meum esse</i> .....	»	317
DAVID F. ESBORRAZ <i>Los nuevos Códigos civiles de la República Argentina y de la República Popular China confrontados: dos ordenamientos y un único sistema</i> .....	»	335
ALESSANDRO GRILLONE <i>Nuove riflessioni sugli impianti termali privati nei primi secoli dell'impero: conflittualità inter-prediali e oneri organizzativi nella loro messa a profitto</i> .	»	391
CLAUDIA TERRENI <i>Il procurato aborto: ragioni di un'indagine romanistica e problematiche attuali</i>	»	417
ALVISE SCHIAVON <i>La legislazione pubblicistica di Giustiniano tra il 534 e il 535. Note minime sull'attività della cancelleria imperiale</i> .....	»	443

#### INFORMAZIONI BIBLIOGRAFICHE

Nota di lettura di <i>Casi controversi in materia di diritto delle successioni</i> , I, <i>Esperienze italiane</i> (a cura di) S. SCOLA e M. TESAURO; II, <i>Esperienze straniere</i> (a cura di) E. ARROYO AMAYUELAS, C. BALDUS, E. DE CARVALHO GOMES, A.-M. LEROYER, Q. LU, J.M. RAINER, ESI, Napoli, 2019 [I, 1-536; II, 537-996] [MASSIMILIANO VINCI] .....	»	465
---	---	-----

#### NOTIZIE

LELIO LANTELLA <i>Ars boni et aequi. Ricordo di Filippo Gallo</i> .....	»	481
--	---	-----

# LA 'QUASI MORTE' DELLA *CIVITAS* IN D. 7.4.21 (MOD. L. 3 *DIFF.*)

ROBERTA MARINI

«Sono venuto per affermare il diritto all'esistenza delle città umane, un diritto di cui siamo titolari, noi della generazione presente, ma del quale sono titolari ancor di più gli uomini delle generazioni future; un diritto il cui valore storico, sociale, politico, culturale, religioso si fa più grande a misura che si chiarisce, nella meditazione umana attuale, il significato misterioso e profondo delle città...»

Giorgio La Pira, Ginevra 12 aprile 1954

ABSTRACT: Un eterogeneo insieme di fonti tramanda una significativa applicazione della regola dell'*actus contrarius* agli antichi riti di fondazione delle città. Il principio in base al quale, il *ritus* dell'aratro romuleo in funzione 'fondativo-costitutiva' potesse essere applicato anche in funzione 'estintivo-distruttiva' è ricordato rispetto a *civitates*, come Cartagine o Milano. Dalle fonti considerate sembra emergere la consapevolezza nel pensiero giuridico romano per cui una cosa è la 'materiale' distruzione della *civitas* e una cosa è la sua distruzione 'politico-giuridica'; quest'ultima, infatti, sembra prescindere dalla distruzione degli edifici e, soprattutto, delle comunità di persone ed è strettamente ancorata ad una regola giuridico-religiosa risalente tanto quanto l'antico rito di fondazione delle città.

RESUMEN: Un conjunto heterogéneo de fuentes refiere a una aplicación significativa de la regla del *actus contrarius* a los antiguos ritos de fundación de las ciudades. El principio con base en el cual, el *ritus* del arado de Rómulo con función 'fundativo-constitutiva' pudiese ser aplicado también con función 'extintiva-destructiva' es recordado respecto de *civitates* como Cartago y Milán. De las fuentes analizadas parece desprenderse la concientización en el pensamiento jurídico romano de que una cosa es la 'material' destrucción de la *civitas* y otra es su destrucción 'político-jurídica'. En efecto, esta última parece prescindir de la destrucción de los edificios y, sobre todo, de las comunidades de personas, y está estrechamente vinculada a una regla jurídico-religiosa tan antigua como el rito de la fundación de la ciudad.

PAROLE CHIAVE: Città; *civitas*; fondazione; distruzione; *etruscus ritus*; *actus contrarius*.

PALABRAS CLAVE: Ciudad; *civitas*; fundación; destrucción; *etruscus ritus*; *actus contrarius*.

SOMMARIO: 1. Il rito di fondazione della città: Roma-Costantinopoli-Mosca. Riflessioni introduttive. – 2. L'*inductio aratri* in D. 7.4.21 (Mod. l. 3 *diff.*). – 3. La '*dirutio urbis*' in Serv. *Ad Aen.* 4.212. – 4. '*Actus contrarius*' e riti di fondazione/distruzione delle città. Altre testimonianze. – 5. Riflessioni conclusive.

1. *Il rito di fondazione della città: Roma-Costantinopoli-Mosca. Riflessioni introduttive*

Da un eterogeneo, sia per tipologia che per collocazione storica, insieme di fonti emerge una significativa applicazione del principio dell'*actus contrarius*<sup>1</sup> anche agli antichi riti di fondazione/distruzione delle città.

Che il momento della fondazione di una città, percepito quale vera e propria 'nascita' della stessa, sia sempre stato, sebbene con diverse caratteristiche per il mondo greco e per quello romano<sup>2</sup>, particolarmente significativo nell'esperienza antica<sup>3</sup>, è fuor di dubbio.

In particolare, per l'esperienza romana un più che emblematico esempio di tale 'nascita'<sup>4</sup> è rappresentato dalla costante applicazione, nel tempo, dell'antico rito del-

<sup>1</sup> Sulla 'pervasività' di tale principio, mi sia permesso di richiamare quanto ho avuto modo di precisare in R. MARINI, *Contrarius consensus*, Milano, 2017, 25 ss.; in particolare, sulla opportunità di utilizzare, anche nel caso dei riti di fondazione/distruzione delle città, l'idea di 'corrispondenza contraria' in considerazione del già rilevato uso dei termini 'corrispondenza' e 'simmetria' in relazione al principio dell'*actus contrarius*; vd. ad es. B. SCHMIDLIN, *Die römischen Rechtsregeln. Versuch einer Typologie*, Köln-Wien, 1970, 74 ss. che parla di «Symmetrieprinzip als normative Regel»; R. KNÜTEL, *Zum Prinzip der formalen Korrespondenz*, in *ZSS*, 88, 1971, 66 ss.; ID., *Contrarius consensus, Studien zur Vertragsaufhebung im römischen Recht*, Köln-Graz, 1968, che sembrerebbe preferire l'espressione 'Korrespondenz' accanto a quella di 'Konträrakt', sebbene in entrambi i lavori venga pure utilizzata in senso equivalente l'idea della simmetria. Mentre E. VOLTERRA, *Istituzioni di diritto privato romano*, Roma, 1985, 602 nt. 1, parla di «principio di parallelismo della forma».

<sup>2</sup> Non è certo possibile in questa sede approfondire le significative differenze sul punto tra l'esperienza storica greca e quella romana per le quali si rimanda, per un primo riferimento e sebbene con posizioni differenziate, a H.J. WOLFF, *Polis und Civitas*, in *ZSS*, 95, 1978, 1 ss.; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, I, Napoli, 1972<sup>2</sup>, 60 s.; ID., *La costituzione della città-stato*, in A. MOMIGLIANO-A. SCHIAVONE (a cura di), *Storia di Roma*, I, Torino, 1988, 345 ss.; G. PUGLIESE CARRATELLI, *Dalla 'polis' all'urbs*, in AA.VV. *Principi e forme delle città*, Milano, 1993, 3 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Cittadini e territorio. Consolidamento e trasformazione della 'civitas romana'*, Roma, 2000, 25 ss.; G. CRIFÒ, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*, Roma-Bari, 2000, 23 ss.; M. CACCIARI, *La città*, Rimini, 2009, in particolare 7-19.

<sup>3</sup> Che si traduca in un momento di stabile aggregazione basato sulle comuni 'radici culturali', come nel caso della *póλις* greca (comune *γένος*, stesse tradizioni), o che, pur prescindendo da tale comunione originaria, come nel caso della *civitas* romana, si traduca in una aggregazione volontaria ('principio volontaristico') per il medesimo fine di comunità autonome molto diverse fra loro. Certamente utile per l'argomento che ci occupa la precisazione storico-terminologica contenuta in M. CACCIARI, *La città* cit., 7, sullo stesso utilizzo del termine 'città' «... parlare in generale di città non ha molto senso. Non esiste la Città, esistono diverse e distinte forme di vita urbana. Non a caso città si dice in diversi modi. Per esempio, in latino non c'è un corrispondente del greco *póλις*. La differenza tra le due lingue riguarda l'origine della città ed è una differenza essenziale. Quando un greco parla di *póλις* intende indicare anzitutto la sede, la dimora, il luogo in cui un determinato *génos*, una determinata stirpe, una gente (*gens/genos*), ha la propria radice. Nella lingua greca il termine *póλις* risuona immediatamente di un'idea forte di radicamento. La *póλις* è quel luogo dove una gente determinata, specifica per tradizioni, per costumi, ha sede, ha il proprio *éthos*». Diversamente sulla pluralità insita all'interno del significato di *populus* romano per tutti P. CATALANO, *Populus Romanus Quirites*, Torino, 1976, 109 ss.

<sup>4</sup> L'utilizzo di questo termine mi sembra qui appropriato proprio in quanto associato al dato già autorevolmente rilevato in dottrina per cui «la vita del *populus Romanus Quirites*» sarebbe segnata da «*Iuppiter*, grazie all'opera del *rex augur* Romolo, sul colle *Palatinum* e nel giorno dei *Palilia*: 21 aprile, *dies natalis*» (443 s.) «l'esistenza del popolo romano» infatti «si fonda sulla volontà divina, manifestatasi storicamente e giuridicamente in un 'punto dello spazio-tempo'» (442) così P. CATALANO, *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano*. *Mundus, templum, urbs, ager, Latium, Italia*, in *ANRW*, II Principat, 16.1, Berlin-New York, 1978, 442 ss.

la fondazione romulea della città di Roma (*etruscus ritus*)<sup>5</sup> quale 'momento costitutivo determinante'<sup>6</sup> per l'esistenza delle *civitates*<sup>7</sup>.

Il *rex*-augure Romolo tracciò, come è noto, con l'*aratrum* sul Palatino il pomerio dell'*Urbs*<sup>8</sup> ed è così che, in quel luogo e da quel giorno – il 21 aprile 753 a.C. – attraverso la fondazione della città di Roma iniziò la vita del *populus Romanus Quirites*<sup>9</sup>.

A prescindere dalle difficoltà ricostruttive e dalle informazioni, a volte contrastanti<sup>10</sup>, che le diverse fonti in materia di fondazione ci mostrano<sup>11</sup>, infatti, il dato comune

<sup>5</sup> Su cui si rimanda per tutti a P. CATALANO, *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano* cit., 452-454 e 482 ss., secondo il quale proprio «l'approvazione augurale dei limiti delle città doveva essere comune agli italici» (453); rileva come tale derivazione del rito non infici l'origine laziale della città di Roma anche R. ORESTANO, *I fatti di normazione nell'esperienza romana arcaica*, Torino, 1967, 47.

<sup>6</sup> Nel senso che tanto l'aspetto spaziale (il *pomerium*) quanto quello temporale (il *dies*) trovano il loro punto di incontro originario nell'azione augurale di Romolo, così ancora P. CATALANO, *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano*, 444. Sul potere del *rex* in relazione al diritto augurale così come, più nello specifico, sugli aspetti augurali della leggenda di Romolo e Remo si rimanda all'analisi svolta in Id., *Contributi allo studio del diritto augurale*, I, Torino, 1960, 521 ss. e 575 ss.

<sup>7</sup> Individua la rilevanza del momento della 'delimitazione' dell'*urbs* come *discrimen* essenziale, anche se non necessariamente coincidente con l'inizio per l'esistenza giuridica della stessa R. ORESTANO, *I fatti di normazione* cit., 45 ss., secondo il quale attraverso il rito di fondazione vi sarebbe un «momento dal quale la città, attraverso un elemento essenzialmente "fattuale" assume consistenza non solo reale ma anche giuridica» (p. 47). Tuttavia per la distinzione che qui si accoglie tra 'ordinamento' e 'sistema giuridico religioso romano' si rimanda a quanto precisato in P. CATALANO, *Sistema y ordenamiento: el ejemplo de América Latina*, in questa rivista, 18/2004, 19 ss.

<sup>8</sup> Sulla centralità del *pomerium* per la definizione religiosa e giuridica dell'*urbs*, F. SINI, *Urbs: concetto e implicazioni normative nella giurisprudenza*, in *Diritto@Storia* 10 (2011-2012), in particolare §2 (<http://www.dirittoestoria.it/10/Tradizione-Romana/Sini-Urbs-concetto-norme-giurisprudenza.htm>). Sulla «concezione 'aperta' dello spazio urbano» prerogativa, nella riflessione dei giuristi, della civiltà romana strettamente connessa all'idea di *Roma communis patria* si vedano ora le considerazioni svolte in A. SACCOCCIO, *Una alternativa alla globalizzazione è possibile: Roma communis patria*, in D. D'ORSOGNA-G. LOBRANO-P.P. ONIDA (a cura di), *Città e diritto. Studi per la «partecipazione civica». Un «Codice» per Curitiba*, Napoli, 2017, 105 ss. (p. 107 per la citazione).

<sup>9</sup> Il quale evidentemente «in quel giorno (*dies natalis Romae*) e in quel luogo (*Palatinum*) si è costituito 'storicamente' e 'giuridicamente'», così P. CATALANO, *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano* cit., 444. Sulla nozione antica e moderna di popolo fondamentale anche Id., *Populus Romanus Quirites* cit.

<sup>10</sup> Per l'immagine «senza dubbio ambigua del *pomerium*» restituita dalla fonti si veda l'analisi contenuta ora in S. SISANI, *Qua aratrum ductum est. La colonizzazione romana come chiave interpretativa della Roma delle origini*, in D. STEK-J. PELGROM (ed.) *Roman Republican Colonization. New Perspectives from Archaeology and Ancient History*, Roma, 2014, 357 ss. (p. 362 per la citazione). Sul *pomerium* quale elemento che contraddistingue l'*urbs* dagli altri centri abitati (*oppida*), cfr. Varr. *De ling. lat.*, 5,143: *Oppida condebant in Latio Etrusco ritu multi, id est iunctis bobus, tauro et vacca interiore, aratro circumagebant sulcum (hoc faciebant religionis causa die auspiciato), ut fossa et muro essent muniti. Terram unde exculperant, fossam vocabant et introrsum iactam murum. Post ea qui fiebat orbis, urbis principium; qui quod erat post murum, postmoerium dictum, eo usque auspicia urbana finiuntur. Cippi pomeri stant et circum Ariciam et circum Romam. Quare et oppida quae prius erant circumducta aratro ab orbe et urvo urbes; et, ideo coloniae nostrae omnes in litteris antiquis scribuntur urbes, quod item conditae ut Roma; et ideo coloniae et urbes conduntur, quod intra pomerium ponuntur*, e D. 18.7.5 Pap. l. 10 *Quaest.: Cui pacto venditoris pomerio cuiuslibet civitatis interdictum est, urbe etiam interdictum esse videtur. quod quidem alias cum principum mandatis praecipere, etiam naturalem habet intellectum, ne scilicet qui careret minoribus, fruatur maioribus.*

<sup>11</sup> Per l'insieme di fonti relative al rito della fondazione romulea si veda A. CARANDINI, *Remo e Romolo. Dai rioni dei Quiriti alla città dei Romani (775/750-700/675 a.C.)*, Torino, 2006, 182 ss.; Id., *La leggenda di Roma*, I, Milano, 2006, 143 ss.

alla base della formazione della città di Roma<sup>12</sup> – che determinò per necessità di difesa il passaggio ad una forma di vita aggregata – viene comunemente ricondotto proprio al momento determinante della delimitazione del *pomerium* attraverso il noto *ritus*<sup>13</sup> di fondazione con l'*aratrum*<sup>14</sup> che sancisce in «un punto dello spazio-tempo<sup>15</sup>» la nascita della stessa città. D'altronde, che il richiamato rito fosse ampiamente utilizzato anche nella fondazione di altre città latine<sup>16</sup>, così come in quella delle colonie romane<sup>17</sup>, è pure

<sup>12</sup> Probabilmente graduale dal punto di vista della realtà storica, attraverso un processo di riunione progressivo forse di piccoli villaggi preesistenti (*vici* o *pagi*), come evidenziava R. ORESTANO, *I fatti di normazione* cit., 43 s.; sulle cd. 'realtà pre-urbane' per l'esperienza romana ed anche con riferimento a quella dell'antica Grecia si rimanda a A. CARANDINI, *Remo e Romolo* cit., 117 ss., e all'apparato bibliografico in esso richiamato. Sul problema dell'organizzazione politico-sociale che ha preceduto la città si vedano per un primo riferimento anche le osservazioni contenute in G. GROSSO, *Storia del diritto romano*, Torino, 1965, 11 ss., sulla posizione della *gens* quale istituto precivico 19 ss.; sulla società gentilizia F. SERRAO, *Diritto privato economia e società*, Napoli, 2006, 34 ss; sulle strutture familiari e le più ampie aggregazioni sociali L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Storia di Roma tra diritto e potere*, Bologna, 2009, 23 ss.; dello stesso autore si vedano anche le considerazioni svolte ora in ID., *Ordinamenti familiari e sistema giuridico romano*, in L. GAGLIARDI (a cura di), *Antologia giuridica romanistica ed antiquaria*, II, Milano, 2018, 55 ss.

<sup>13</sup> Sull'uso della nozione di 'rito' quale testimonianza della necessità «che il fondatore si conformi ad un preesistente ordinamento divino» si rimanda ancora a quanto evidenziato già in P. CATALANO, *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano* cit., 454.

<sup>14</sup> L'utilizzo dell'aratro ricorre, come testimoniato nelle fonti, proprio all'interno dell'antico rito della fondazione della città di Roma. Lo richiama già Varrone, vd. Varr., *De ling. lat.*, V,143: ... *Quare et oppida quae prius erant circumducta aratro ab orbe et urvo urbs est*, ed è possibile ritrovarlo anche in D. 50.16.239.6 Pomp. *l. sing. Ench.*: '*Urbs*' ab urbo appellata est: *urbare est aratro definire. et Varus ait urbem appellari curvaturam aratri, quod in urbe condenda adhiberi solet*, nel quale si ricostruisce l'etimologia del termine '*Urbs*' proprio attraverso il verbo '*urbare*', da intendersi come '*aratro definire*'. Ancora in Festo (L. 514) *Urvat Ennius in Andromeda significat circumdat, ab eo sulco, qui fit in urbe condenda urvo aratri, quae fit forma simillima uncini curvatione buris et dentis, cui praefigitur vomer*, secondo cui da *urvum* deriverebbe il verbo *urvare* (andare in cerchio, circondare) appunto per indicare il solco che si fa con l'*urvum* dell'aratro quando si fonda una città. D'altro canto, il significativo andamento dell'aratro che nell'aratura rituale della fondazione 'andava curvo' connette «fra loro un '*urbs*', un *urvum*, l'*urvare* che ne deriva e un solco a forma di *orbis*», così M. BETTINI, *Dei e uomini nella città. Antropologia, religione e cultura nella Roma antica*, Roma, 2015, 31 al quale si rimanda anche per l'utilizzo del momento della fondazione della città per comprendere la cosmogonia dei Romani, 21 ss. e in particolare 29 s. Circa il rito della fondazione si rimanda per un primo ma essenziale riferimento a A. CARANDINI (a cura di), *La leggenda di Roma, I, Dalla nascita dei gemelli alla fondazione della città*, Milano, 2006, 155 ss. per le fonti, 373 ss. per il commento.

<sup>15</sup> Così P. CATALANO, *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano* cit., 453.

<sup>16</sup> Si veda l'incipit della già richiamata fonte varroniana Varr. *De lingua lat.* 5, 143: *Oppida condebant in Latio etrusco ritu multi, id est iunctis bobus, tauro et vacca interiore, aratro circumagebant sulcum (hoc faciebant religionis causa die auspicato), ut fossa et muro essent muniti ...*, nella quale viene ricordato esplicitamente come nel Lazio si usasse fondare le città *etrusco ritu*, dunque secondo il rituale etrusco che prevedeva l'utilizzo di una coppia di bovini (*tauro et vacca*) e dell'*aratrum* attraverso il quale si tracciava un solco – per motivi religiosi (*religionis causa*) viene specificato – oltre che con gli *auspicia* favorevoli.

<sup>17</sup> Sul punto F. DE MARINI AVONZO, *Appendice. La delimitazione territoriale nel mondo romano. Significato religioso e effetti giuridici*, contenuta in R. ORESTANO, *Il problema delle fondazioni in diritto romano*, Torino, 1959 124 s. alla quale si rimanda anche per la bibliografia in essa contenuta. Si veda ancora Varr., *De lingua lat.* 5, 143: ... *Quare et oppida quae prius erant circumducta aratro ab orbe et urvo urbes; et, ideo coloniae nostrae omnes in litteris antiquis scribuntur urbes, quod item conditae ut Roma; et ideo coloniae et urbes conduntur, quod intra pomerium ponuntur*; ma anche Gell., *Noct. Att.* 16,13, 9: ... *maiestatem populi Romani, cuius istae colonie quasi effigies parvae simulacrae esse quaedam videntur*, su cui da ultimo R. CARDILLI, '*Autonomia*' e '*libertà*' delle civitates peregrinae e dei municipia nell'Imperium populi Romani, in D. D'OR-

attestato dalle fonti<sup>18</sup>.

All'interno di tale valore 'fondativo-costitutivo' delle *civitates* riconosciuto all'antico *ritus*, poi, si inseriscono perfettamente in una linea spazio-temporale mai interrotta tanto la fondazione di Costantinopoli quale seconda Roma ad opera dell'imperatore romano Costantino<sup>19</sup>, quanto quella di Mosca terza Roma per volontà dello Zar Ivan III<sup>20</sup>.

Tale valore 'fondativo-costitutivo'<sup>21</sup> legato all'antico rito dell'utilizzo dell'*arartrum* è d'altronde avvalorato proprio dall'esistenza, come si vedrà pure riportata nelle fonti, di un suo uso simmetrico e contrario – «uguale nella forma e contrario negli

SOGNA-G. LOBRANO-P.P. ONIDA (a cura di), *Città e diritto. Studi per la «partecipazione civica». Un «Codice» per Curutiba*, Napoli, 2017, 94 s. Sul problema della deduzione di colonie nel contesto della lotta politico-sociale dei primi due secoli della repubblica, A. PETRUCCI, *Colonie romane e latine nel V e IV sec. a. C. I problemi*, in F. SERRAO (a cura di), *Legge e società nella repubblica romana*, II, Napoli, 1989, 61 ss. Si pensi, per fare un esempio concreto, ad *Aquileia* fondata nel 181 a.C. (vd. Liv., *Ab urbe cond.*, 40, 34 ci ricorda *Aquileia colonia Latina eodem anno in agrum Gallorum est deducta. tria milia peditum quinquagena iugera, centuriones centena, centena quadragena equites acceperunt. tresviri deduxerunt P. Cornelius Scipio Nasica C. Flaminius L. Manlius Acidinus.*) con l'*etruscus ritus* come testimoniato, ad esempio, dall'altorilievo che si trova nel Museo Archeologico Nazionale (Aquileia) in cui buoi, seguiti da magistrati, tracciano con l'*arartrum* il perimetro della città per richiamare idealmente ciò che Romolo fece in occasione della fondazione di Roma. Ancora, tra le colonie romane fondate *etruscu ritu* si possono annoverare anche *Cosa* in Etruria, *Paestum* in Campania, o la colonia di *Alba Fucens* in territorio equo, vd. P. GROS-M. TORELLI, *Storia dell'urbanistica. Il mondo romano*, Roma-Bari, 1988, 128. Sul problema della *inauguratio* del *pomerium* delle colonie si rimanda a P. CATALANO, *Aspetti spaziali del sistema giuridico-religioso romano* cit., 485 s.

<sup>18</sup> Si veda anche quanto emerge da un frammento di Catone riportato in Serv. *ad Aen.* 5, 755: *Urbem designat aratro quem Cato in originibus dicit morem fuisse. conditores enim civitatis taurum in dexteram, vaccam intrinsecus iungebant, et incincti ritu Gabino, id est togae parte caput velati, parte succincti, tenebant stivam incurvam, ut glebae omnes intrinsecus caderent, et ita sulco ducto loca murorum designabant, arartrum suspendentes circa loca portarum. unde et territorium dictum est quasi terriborium tritum bubus et aratro.* (= Cat. Orig. 1. 18: *conditores enim civitatis taurum dexteram, vaccam intrinsecus iungebant, et incincti ritu Gabino, id est togae parte caput velati, parte succincti, tenebant stivam incurvam, ut glebae omnes intrinsecus caderent*). Sulla fonte per un primo riferimento e per quanto in questa sede rileva G. PUGLIESE CARRATELLI, *Dalla 'polis' all'urbs* cit., 40 s. e le relative osservazioni sul *cinctus Gabinus*; G. DE SANCTIS, «Urbogonia». *Sulle tracce di Romolo e il suo aratro*, in *Per un Atlante antropologico della mitologia greca e romana. I Quaderni del Ramo d'Oro on-line, numero speciale*, 2012, 116 s.; M. BETTINI, *Dèi e uomini nella città* cit., 29 e nt. 48.

<sup>19</sup> Su cui si veda C. BENJAMIN, s.v. *Constantinus*, in *R.E.*, IV,1, Stuttgart, 1900, c. 1021. Significativo, infatti, che quando Costantino volle procedere alla rifondazione della vecchia Bisanzio con l'obiettivo di creare una nuova capitale in oriente riprenda proprio i riti romani della *inauguratio* (con la *limitatio* del *pomerium*) e della *consecratio*, su cui si veda L. CRACCO RUGGINI, *Vettio Agorio Pretestato e la fondazione sacra di Costantinopoli*, in *Miscellanea in onore di E. Manni*, II, Roma, 1979, 595 ss.; ID., *Costantino e il Palladio*, in *Da Roma alla Terza Roma. Documenti e Studi. Roma, Costantinopoli, Mosca*, (coll. dir. da P. CATALANO e P. SINISCALCO), Napoli, 1983, 241 ss. All'interno dello stesso Volume si vedano anche sul problema dei riti legati alla fondazione di Costantinopoli E. FOLLIERI, *La fondazione di Costantinopoli: riti pagani e cristiani*, 217 ss. e sulla idea di Roma e sulla fondazione della Nuova Roma J. IRMSCHER, «Nuova Roma» o «Seconda Roma». *Renovatio o translatio?*, 233 ss.

<sup>20</sup> Su cui si vedano V.T. PAŠUTO, *Mosca-Terza Roma. Storiografia e bibliografia*, 459 ss. e I.P. SBRIZIOLO, *Un racconto sull'origine di Mosca*, 503 ss., entrambi contenuti nel volume AA.VV., *Da Roma alla Terza Roma. Documenti e Studi. Roma, Costantinopoli, Mosca*, (coll. dir. da P. CATALANO e P. SINISCALCO), Napoli, 1983.

<sup>21</sup> Evidenza come il *pomerium* costituisca «una realtà propriamente giuridica» anche S. SISANI, *Qua arartrum ductum est* cit., 370.

effetti»<sup>22</sup> –, testimoniato ancora in epoca storica dall'utilizzo dello stesso anche in funzione 'estintivo-distruttiva' delle città<sup>23</sup>.

2. *L'inductio aratri in D. 7.4.21 (Mod. l. 3 diff.)*

In un frammento, escerpito dai *libri Differentiarum* di Modestino ed ora contenuto in D. 7.4.21<sup>24</sup>, è ricordato il 'caso limite'<sup>25</sup> della estinzione dell'usufrutto costituito attraverso un legato a favore della *civitas*.

D. 7.4.21 Modestinus libro tertio differentiarum  
*Si usus fructus civitati legetur et aratrum in ea inducatur, civitas esse desinit, ut passa est Carthago, ideoque quasi morte desinit habere usum fructum.*

Il passo viene solitamente esaminato dalla dottrina in connessione al problema dell'ammissibilità della costituzione dell'usufrutto a favore delle *civitates*<sup>26</sup>, problema che si intreccia inevitabilmente con la 'natura temporanea' dell'usufrutto stesso e che, nella fonte *de quo*, Modestino sembra in effetti presupporre<sup>27</sup>.

<sup>22</sup> Così F. DE MARINI AVONZO, *Appendice cit.*, 24.

<sup>23</sup> Sul rapporto simmetrico tra i due riti si veda anche R. ORESTANO, *I fatti di normazione cit.*, 42 ss. il quale mostra di cogliere il dato sottolineando come proprio attraverso il rito di fondazione l'elemento 'fattuale' della nascita della città assuma «consistenza non solo reale, ma pure, giuridica tanto che poi solo un fatto ritualmente contrario, l'*exaratio*, avrebbe potuto operarne l'annullamento» (p. 47 s. per la citazione).

<sup>24</sup> Per un primo riferimento sul passo e sebbene da differenti prospettive, si vedano S. SOLAZZI, *Saggi di critica romanista*, in *BIDR*, 49-50, 1947, 397 s.; G. PUGLIESE, *Usufrutto, uso-abitazione*, Torino, 1954, 65; G. GROSSO, *Usufrutto e figure affini nel diritto romano*, Torino, 1958<sup>2</sup>, 298; R. ORESTANO, *Il problema delle fondazioni cit.*, 40 ss. e nello stesso volume F. DE MARINI AVONZO, *Appendice cit.*, 125; P. CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale cit.*, 324 nt. 7; ID., *Linee del sistema sovranazionale romano*, Torino, 1965, 28; P. STEIN, *Generations, Life-spans and Usufructus*, in *RIDA*, 9, 1962, 347 ss., in particolare sulla fonte 353; M. TALAMANCA, *Istituzioni di diritto romano*, Milano, 1990, 465; J. PEYRAS, *Carthage et le droit romain*, in C. CASCIONE-C. MASI DORIA (a cura di), *Fides, Humanitas, Ius, Studi in onore di L. Labruna*, VI, Napoli, 2007, 4235 ss.

<sup>25</sup> Lo definisce «assai raro» G. GROSSO, *Usufrutto cit.*, 298 ma nello stesso senso già S. SOLAZZI, *Saggi di critica cit.*, 397; G. PUGLIESE, *Usufrutto cit.*, 65, nota come «tanto il rilievo aveva in pratica scarso peso, soprattutto trattandosi di persone giuridiche pubbliche territoriali» (p. 65) che il giurista è costretto ad immaginare l'eventualità che la *civitas* venisse distrutta (p. 65 e nt. 1). A ben guardare tuttavia si potrebbe ritenere anche che l'esempio scelto dal giurista ben si sposi con la natura stessa dell'opera, così come già individuato in dottrina A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953 (rist. 1991) s.v. *Differentiae*, 436 «some of the texts preserved reveal a tendency to stress the differences existing among similar legal institutions or terms» (lo spaziato è mio).

<sup>26</sup> Richiamano la fonte relativamente al problema della costituzione dell'usufrutto a favore delle persone giuridiche già G. PUGLIESE, *Usufrutto cit.*, 65 e G. GROSSO, *Usufrutto cit.*, 298; ma nello stesso senso anche M. TALAMANCA, *Istituzioni cit.*, 465. Sposta l'attenzione sullo stato 'politico-giuridico' riconosciuto dai Romani ad una città a seguito di una avvenuta *deditio* J. PEYRAS, *Carthage et le droit romain cit.*, 4236 s., concludendo come da tutto ciò segua che nel 146 a.C. «Rome était propriétaire de la *civitas Carthago*, celle-ci, c'est-à-dire la communauté des citoyens, n'en ayant conserve que l'usufruit» e che quindi «que la cité ayant été supprimée, l'usufruit a disparu *ipso facto*» (p. 4236 per la citazione).

<sup>27</sup> Sul punto P. STEIN, *Generations, Life-spans cit.*, 353, secondo il quale Modestino proprio poiché stava trattando dell'estinzione dell'usufrutto attraverso l'estinzione della *civitas*, non avrebbe avuto occasione di ricordare esplicitamente il limite dei cento anni.

D'altro canto, senza arrivare all'ipotesi limite qui esaminata, i giuristi romani avevano fissato, come è noto e proprio in risposta a tale problematica, il limite temporale dei cento anni quale durata massima dell'usufrutto a favore di una città, attraverso il parallelismo con la durata massima della vita umana quale misura giuridica di riferimento. È noto, infatti, come il carattere temporaneo dell'istituto ponesse problemi proprio qualora venisse costituito a favore di una 'persona giuridica'. Gaio sembrerebbe far risalire tale problema ad una separazione di fatto troppo lunga tra la nuda proprietà ed il godimento stesso della cosa per poi, tuttavia, risolvere in modo sostanzialmente positivo tale possibilità proprio fissando il limite dei cento anni, limite di durata della vita di un uomo particolarmente longevo<sup>28</sup>.

Tuttavia, prescindendo dalle discussioni della giurisprudenza romana sul punto<sup>29</sup>, ciò che preme in questa sede rilevare è il dato in base al quale secondo il tenore della fonte, volendo ammettersi un legato di usufrutto a favore di una città e volendo poi prospettarsi l'ipotesi dell'estinzione dello stesso, Modestino richiami proprio la possibilità della 'estinzione' della *civitas*.

Il giurista ricorda, infatti, come anche le città possano 'cessare di esistere' qualora su di esse venga passato l'aratro: '*Si usus fructus civitati legetur et aratrum in ea inducatur, civitas esse desinit*'<sup>30</sup>. In tale contesto, non è peraltro sorprendente che l'esempio di Cartagine venga richiamato con evidente forza simbolica, di tale evenienza<sup>31</sup>.

<sup>28</sup> Si vedano a titolo esemplificativo D. 7.1.56 Gai. l. 17 ad ed. prov.: ... unde sequens dubitatio est, quousque tuendi essent in eo usu fructu municipes: et placuit centum annos tuendos esse municipes, quia is finis vitae longaevis hominis est.; D. 33.2.8 Gai. l. 3 de leg. ad ed. praet.: Si usus fructus municipibus legatus erit, quaeritur, quousque in eo usu fructu tuendi sint: nam si quis eos perpetuo tuetur, nulla utilitas erit nuda proprietatis semper abscedente usu fructu. unde centum annos observandos esse constat, qui finis vitae longissimus esset. Sul punto M. TALAMANCA, *Istituzioni* cit., 465 s., il quale evidenzia la classicità della soluzione, confermata definitivamente in età giustiniana «senza che ciò intacchi l'operatività delle altre cause di estinzione prospettate dai giuristi classici» (p. 465). Sul punto si vedano anche G. PUGLIESE, *Usufrutto* cit., 65; G. GROSSO, *Usufrutto* cit. 298 s.

<sup>29</sup> Per cui si rimanda a G. GROSSO, *Usufrutto* cit., 321 ss.

<sup>30</sup> In cui l'uso del verbo '*desinere*' nella sua accezione di '*fniri, terminari*' è senza dubbio rilevante, cfr. *Thesaurus Linguae Latinae*, V, Leipzig, 1975, s.v. '*desino*', c. 723.

<sup>31</sup> Non è questa la sede per affrontare le complesse questioni relative alla vittoria romana su Cartagine ad opera di Scipione l'Africano, per cui si rimanda a G. PICARD, *Le monde de Carthage*, Paris, 1956. Sul mito della distruzione della città si veda anche R.T. RIDLEY, *To be Taken with a Pinch of Salt: the Destruction of Carthage*, in *Classical Philology*, 81, n. 2 (1986), 140 ss., per quanto non sempre condivisibile sul piano della ricostruzione storica. Significativo per l'argomento che ci occupa è quanto sappiamo da Appiano *bell. civ.* 1,24: essendo stata dedotta, su proposta di Caio Cracco, una colonia sul luogo in cui la città sorgeva originariamente, la notte successiva la linea del pomerio fu guastata dai lupi. I sacerdoti interrogati su tale segno nefasto risposero che dipendeva dal fatto che non si era considerata l'*exaratio* di Scipione. Pertanto il senato proibì la fondazione della città. Sul punto si veda F. DE MARINI AVONZO, *Appendice* cit., 126. Anche Alberico Gentili ricorda, in critica a Bodin, la distruzione di Cartagine attraverso l'aratro, cfr. A. GENTILI, *Il diritto di guerra (De iure belli libri III, 1598)*, Intr. D. QUAGLIONI – Trad. P. NENCINI – App. critico a cura di G. MARCHETTO e C. SENFRI, Milano, 2018, 542. Vi sono poi fonti le quali, sebbene non contengano il riferimento esplicito all'utilizzo dell'*aratrum* nella distruzione della città di Cartagine vengono solitamente a questo affiancate perché testimoniano la distruzione totale delle fondamenta di questa città che i Romani hanno voluto per timore di una sua rinascita, così Vell. Pat. *Hist. Rom.*, I, 13, 5-7 nella quale si riporta come '*Carthago diruta est*' [...] proprio poiché '*Neque se Roma iam terrarum orbi superato securam spe-*

Riduttivo mi sembrerebbe, tuttavia, relegare il passo in esame al solo problema della natura temporanea dell'usufrutto, senza evidenziarne anche il significativo valore del riferimento ai riti di *exaratio* delle città<sup>32</sup>. Nella fonte si può senza dubbio valorizzare, infatti, la significativa corrispondenza dell'*aratum inducere* rispetto al noto atto dell'aratura nel rito sacrale di fondazione della città, all'interno di un procedimento analogico che associa la morte della persona fisica a quella 'figurata' della *civitas*<sup>33</sup>.

È significativo, infatti, che Modestino mostri di cogliere nitidamente la simbolica corrispondenza contraria alla base del rito dell'utilizzo dell'*aratum* con valore estintivo anziché fondativo<sup>34</sup> e che di questa consapevolezza si serva per avvalorare la base logica del suo ragionamento. Come a dire che quello che attraverso l'*aratum* viene fondato, parimenti, attraverso l'aratro può anche essere distrutto. Si tratta di un ulteriore esempio dell'ampia pervasività originaria sottesa alla risalente logica sacerdotale dell'*actus contrarius*<sup>35</sup>.

Ciò mi sembra essere supportato nella fonte richiamata proprio dall'equiparazione compiuta, ai fini del problema dell'estinzione dell'usufrutto, tra il 'venir meno' della *civitas*, prodotto dal rito simmetrico e contrario dell'*inductio aratri* (dunque a prescindere dal dato concreto del venir meno di tutti i membri che la compongono<sup>36</sup>) e la mor-

*ravit fore, si nomen usquam stantis maneret Carthagini; adeo odium certaminibus ortum ultra metum durat et ne in victis quidem deponitur neque ante invisum esse desinit quam esse desiit*. Similmente Plut., *Cat.*, 27,1.

<sup>32</sup> In questo senso già R. ORESTANO, *Il problema delle fondazioni* cit., 40 ss. e anche nello stesso volume F. DE MARINI AVONZO, *Appendice* cit., 125 s. Dello stesso Autore, si veda anche R. ORESTANO, *I fatti di normazione* cit., 47 s. nel quale viene chiarito come i Romani attribuissero al compimento del rito dell'aratura «valore costitutivo per l'esistenza giuridica di una città, proprio in quanto determinazione del "punto di riferimento" di situazioni giuridiche» e attraverso un elemento che lo stesso A. definisce «fattuale», la città assumerebbe, di conseguenza, una consistenza anche giuridica «tanto che solo un fatto ritualmente contrario, l'*exaratio*, avrebbe potuto operarne l'annullamento» [evidenzia ora il dato anche E. TASSI SCANDONE, *Sacer e sanctus: quali rapporti?*, in T. LANFRANCHI (dir.) *Autor de la notion de sacer*, Roma, 2017, 10 nt. 17 (cito dalla versione online)]. A onor del vero, il termine *exaratio*, contenuto sia in R. ORESTANO, *Il problema delle fondazioni* cit., 40 sia nella *Appendice* ad opera della DE MARINI AVONZO, 125 e 126, suggestivamente utilizzato appunto per indicare l'atto rituale uguale e contrario che qui si sta approfondendo, non ricorre nella terminologia delle fonti che si sottoporranno ad esegesi nel corso della trattazione. Mi limito tuttavia a richiamare come il verbo composto dal prefisso *ex-* e dalla forma verbale *arare*, oltre ad essere utilizzato nelle fonti in accezione agricola (cfr. Plin., *Hist. Nat.* 18,8,6: *exarare vomere radices*; Cic., *Verr.*, 5,73: *exarare frumentum*) o anche in senso giuridico (cfr. Cic., *Ad Att.*, 12,23,2,1 e 13,29,1: *exarare codicillis*; Cic., *De leg.* 11,22,55-23,58: *exarare sepulchra*) reca in sé anche l'idea – proprio se affiancato al significato 'fondativo' del verbo *arare* – di 'distruggere arando'; si veda a tale proposito A. ERNOUT-A. MEILLET, *Dictionnaire étymologique de la langue latine*, Paris, 2001<sup>4</sup>, 203 s., 48 che riporta come primo significato di *exarare* quello di 'enlever en labourant' o AE. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitas*, II, Patavii, rist. anast. 1965, 330, che pure indica '*actus exarandi, seu arando eruendi*'.

<sup>33</sup> Sulla esistenza di tale equiparazione anche nel mondo greco, sebbene qui con differenti modalità legate all'assenza per lo stesso dei riti di fondazione-estinzione tipicamente romani, si vedano le osservazioni svolte e la bibliografia richiamata in F. DE MARINI AVONZO, *Appendice* cit., 126.

<sup>34</sup> Il dato è evidenziato, proprio con riferimento al rito dell'*aratio* per la fondazione della città in P. CERAMI-G. PURPURA, *Profilo storico-giurispudenziale del diritto pubblico romano*, Torino, 2007, 52.

<sup>35</sup> Secondo il principio '*Prout quidque contractum est ita et solvi debet*' (D. 46.3.80 Pomp. l.4 ad Q. Muc.), su cui mi sia permesso di rinviare alle considerazioni svolte in R. MARINI, *Contrarius consensus* cit., 25 ss. in particolare 52 ss.

<sup>36</sup> A maggior ragione se si tiene presente che, come pure si fa autorevolmente notare ciò «non doveva essere infrequente proprio nell'epoca sua [di Modestino], tormentata da continui e gravi episodi di guerre»

te della persona fisica ('*civitas esse desinit, ut passa est Carthago, ideoque quasi morte desinit habere usum fructum*') quale causa primaria di estinzione dell'usufrutto a favore della persona umana<sup>37</sup>.

Equiparazione, peraltro, resa nel testo attraverso un eloquente '*quasi morte*', in cui il '*quasi*' sembra riassumere diverse operazioni logiche da parte di Modestino<sup>38</sup>, concretandosi di fatto in una forma di «*gedanklicher Assoziation*<sup>39</sup>» tra la morte della *civitas* da un lato e la morte della persona fisica dall'altro.

(cfr. R. ORESTANO, *Il problema delle fondazioni* cit., 40) e che Cartagine, completamente distrutta da Scipione Africano rappresenta sicuramente un perfetto esempio di ciò. D'altronde, come ha evidenziato Picard, il trattamento inflitto a questa città rimane «dans la mémoire des hommes comme le plus terrible exemple de l'anéantissement total d'un peuple: la ville incendiée, les ruines détruites jusque dans leurs fondations, le sol semé de sel, les survivants vendus en esclavage, les dieux mêmes emmenés à Rome», cfr. G. PICARD, *Le monde de Carthage* cit., 76. Sulla tanto desiderata distruzione di Cartagine anche Vell. Pat. *Hist. Rom.*, I, 12: ... *Et sub idem tempus, magis qui volebant Romani, quidquid de Carthaginensibus diceretur, cerdere, quam qui credenda adferebantur, statuit senatus Carthaginem excidere* ....

<sup>37</sup> Cfr. I. 2.4.3 *Finitur autem usus fructus morte fructuarii* .... Così come una città può anche subire una *capitis deminutio* (seconda causa di estinzione dell'usufrutto) «se per pena venisse privata dei diritti di cittadinanza e municipali, come Dione e Erodiano raccontano di Bisanzio» vd. F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette*, VII, (trad. it. F. SERAFINI), Milano, s.d., 296 nt. 18, o perdere l'usufrutto stesso per non uso come ci ricorda Papiniano in D.31.66.7 Pap. l. 17 *quaest.: A municipibus hereditibus scriptis detracto usu fructu legari proprietatis potest, quia non utendo possunt usum fructum admittere*, quanto poi effettivamente ciò si realizzasse nella pratica è difficile comprendere, come rilevato da S. SOLAZZI, *Saggi di critica* cit., 397; sul passo papiniano si veda anche per un primo riferimento TH. FINKENAUER, *Vererblichkeit und Drittwirkungen der Stipulation im klassischen römischen Recht*, Tübingen, 2010, 158 s.; ID., *Diversi sunt fructus – ein vererblicher Nießbrauch in der römischen Spätclassik*, in *Inter cives necnon peregrinos. Essays in honour of B. Sirks*, Göttingen, 2014, 254 s. Sulle cause di estinzione dell'usufrutto anche in relazione alle persone giuridiche, N. SCAPINI, s.v. *Usufrutto*, in *ED*, XLV, Milano, 1992, 1098 s., il quale sottolinea come in generale «Le cause di estinzione dell'usufrutto sono in primo luogo e in parte collegabili al carattere personale e alla temporaneità del medesimo».

<sup>38</sup> Sull'utilizzo del '*quasi*' in un senso del tutto analogo sebbene in tema di '*emptio repetita*' in D. 18.5.2 Pomp. l.24 *ad Sab.*, mi sia permesso di rinviare a quanto evidenziato in R. MARINI, *Contrarius consensus* cit., 119 ss.

<sup>39</sup> Mutuo qui l'espressione di A. STEINWENTER, *Prolegomena zu einer Geschichte der Analogie II: Das Recht der kaiserlichen Konstitutionen*, in *Studi in onore di V. Arangio Ruiz nel XLV anno del suo insegnamento*, II, Napoli, 1953, 170; parla di «Denkform», G. WESENER, *Zur Denkform des 'quasi' in der römischen Jurisprudenz*, in *Studi in memoria di G. Donatuti*, III, Milano, 1973, 1387 ss. sviluppando uno spunto presente in M. KASER, *Zur Methode der römischen Rechtsfindung*, Göttingen, 1942, 59 nt. 45, il quale si limitava a sottolineare come la «Denkform des *quasi*» fosse appena esplorata all'interno del «Wirkungsbereich der Analogie». In A. BERGER, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law* cit., 664, s.v. '*Quasi*' si legge: «The word is often used by classical jurists when applying recognized institutions or rules to similar relations and situations (analogy)». D'altro canto, l'intuizione che il '*quasi*' fosse una delle espressioni utilizzate dai giuristi romani per estendere, nell'ambito di un ragionamento di tipo analogico, «sempre più la protezione giuridica a casi e fatti che erano fuori qualsiasi ordinamento giuridico» era già stata di S. RICCOBONO, *La giurisprudenza romana come fattore di evoluzione nel diritto romano*, in *Scritti di diritto romano in onore di C. Ferrini*, Milano, 1946, 54 ss., in particolare p. 54 per la citazione. Si veda anche la descrizione dell'utilizzo del '*quasi*' compiuta in H. SUMNER MAINE, *Ancient Law*, London, 1908, 305 «This word "quasi" prefixed to a term of Roman law, implies that the conception to which it serves as an index is connected with the conception with which the comparison is instituted by a strong superficial analogy or resemblance. It does not denote that the two conceptions are the same, or that they belong to the same genus. On the contrary it negatives the notion of an identity between them; but it points out that they are sufficiently similar for one to be classed

Tutto ciò all'interno di una evidentemente più ampia riflessione sul problema dell'inderogabile temporaneità dell'usufrutto, riflessione che, ad ogni modo, nel passo *de quo* sembra restare sullo sfondo.

Modestino, quindi, da un lato, ci offre un importante esempio della forza costruttiva della giurisprudenza romana che costantemente utilizza i dati già in suo possesso per «promuovere e attuare l'avanzamento del diritto<sup>40</sup>»; dall'altro, ed è questo un dato significativo per l'argomento che ci occupa, mostra una chiara consapevolezza, ancora presente in un giurista del III sec. d.C., del rito dell'*inductio aratri* quale atto altamente simbolico, «ritualmente contrario<sup>41</sup>» a quello di fondazione della *civitas*.

### 3. La 'dirutio urbis' in Serv. Ad Aen. 4.212

Parimenti significativa in tal senso è un'altra fonte nella quale pure si richiama l'uso dell'aratro tanto nel rito della fondazione della città quanto in quello della sua distruzione<sup>42</sup>.

Serv. Ad Aen. 4. 212: *Arandum: videtur illud attingere moris antiqui, quod cum conderetur nova civitas, tauro et vacca, ita ut vacca esset interior, a magistratu muri designarentur. Nam ideo ad exaugurandas vel diruendas civitates aratrum adhibitum, ut eodem ritu quo conditae subvertantur. Horatius: «imprimetque muris hostile aratro».*

Nel Servio Danielino<sup>43</sup> è richiamato, proprio rispetto all'uso del verbo 'arare' ricordato nell'Eneide di Virgilio<sup>44</sup>, il *mos antiquus* relativo all'impiego dell'aratro per la fon-

as the sequel to the other, and that the phraseology taken from one department of law may be transferred to the other, and employed without violent straining in the statement of rules which would otherwise be imperfectly expressed». Significativa in tal senso anche la riflessione di G. GROSSO, *Il sistema romano dei contratti*, Torino, 1963<sup>3</sup>, 18 ss., il quale occupandosi dell'ulteriore sviluppo sistematico rappresentato dalla quadripartizione giustiniana nell'ambito delle fonti delle obbligazioni, specifica come «in questo caso si farebbe un'ulteriore differenziazione secondo una polarizzazione verso l'una o verso l'altra delle due categorie principali, attraverso un'assimilazione o un'approssimazione col *quasi*» (p. 18 per la citazione); d'altro canto, nello stesso senso, sebbene in maniera meno approfondita in relazione alla *quasi possessio* già ID., *Usufrutto cit.*, 334 secondo il quale «l'assimilazione espressa in un *quasi* era vaga ed elastica».

<sup>40</sup> Così S. RICCOBONO, *La giurisprudenza classica cit.*, 48.

<sup>41</sup> Mutuo qui l'espressione di R. ORESTANO, *I fatti di normazione cit.*, 47.

<sup>42</sup> 'ad exaugurandas vel diruendas civitates' è possibile leggere significativamente nella fonte, su cui si vedano anche le considerazioni svolte *infra* nella nt. successiva.

<sup>43</sup> Le due fonti, d'altronde, erano già state affiancate in relazione al loro valore in termini di *exauguratio* da P. CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale cit.*, 324 nt. 7; ID., *Linee del sistema sovranazionale cit.*, 28. L'Autore, che inizialmente aveva avanzato dei dubbi circa il valore tecnico di questa fonte e del precedentemente richiamato D. 7.4.21 sub. II (cfr. P. CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale cit.*, 217 e 324, nt. 7), ha messo poi significativamente in evidenza come tale dato 'tecnico' sia invece testimoniato proprio dal fatto che pur non essendo Cartagine precedentemente inaugurata ciò non impediva affatto che la stessa fosse poi *exaugurata*, sul punto per tutti ancora P. CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale cit.*, 28 nt. 49, così come più in generale sul valore della *exauguratio* per tutti ID., *Contributi allo studio del diritto augurale cit.*, 329 ss.

<sup>44</sup> Virg. *Aen.* IV, 210-215: *femina, quae nostris errans in finibus urbem exiguum pretio posuit, cui litus arandum cuique loci leges dedimus, conubia nostra reppulit ac dominum Aeneam in regna recepit.*

dazione di una nuova città, uso strettamente connesso all'utilizzo dello stesso 'ad exaugurandas vel diruendas civitates'<sup>45</sup>.

È pertanto espressa nuovamente, e con chiarezza, una idea di corrispondenza concreta nelle formalità del rito ('ut eodem ritu quo conditae subvertantur'<sup>46</sup>) in base alla quale ciò che con l'aratro viene fondato, attraverso lo stesso aratro può anche essere distrutto<sup>47</sup>.

Significativo per il discorso che ci occupa come in questo caso il solco fosse verosimilmente tracciato proprio in senso orario e, dunque, contrario a quello eseguito per la fondazione. Altamente significativo, altresì, come nella parte finale della fonte, attraverso il riferimento ad Orazio (*Carm.* 1.16.20<sup>48</sup>), l'aratro in 'funzione distruttiva', anziché 'fondativa', venga definito 'hostilis'<sup>49</sup>.

#### 4. 'Actus contrarius' e riti di fondazione/distruzione delle città. Altre testimonianze

D'altro canto, la richiamata idea di 'corrispondenza contraria'<sup>50</sup> alla base del cd. principio dell'*actus contrarius* relativa ai riti di fondazione/distruzione delle *civitates* realizzati attraverso l'utilizzo dell'*aratum* sia in funzione 'fondativa' che 'estintiva' è

<sup>45</sup> Questa è l'unica fonte tra quelle analizzate in cui il momento della *dirutio urbis* parrebbe coincidere con quello della *exauguratio urbis* e non solamente esserne un momento 'temporalmente e spazialmente' individuato e individuabile, aspetto questo che non avevo colto in R. MARINI, *Contrarius consensus* cit., 35. Sul binomio *inauguratio/exauguratio* ed i molteplici aspetti giuridici che lo riguardano essenziale P. CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale* cit., 321 ss. Sull'utilizzo di 'diruo' nel senso tecnico di 'demolire', 'delere' associato ad 'urbs' si veda *Thesaurus Linguae Latinae*, V cit., s.v. 'diruo', c. 1267, r. 58 ss. Non mancano peraltro riferimenti in tal senso nelle fonti, vd. Cic., *De inv.* I, 17: *Constitutione causae reperia statim placet considerare, utrum causa sit simplex an iuncta; et si iuncta erit, utrum sit ex pluribus quaestionibus iuncta an ex aliqua comparatione. simplex est, quae absolutam in se continet unam quaestionem, hoc modo: "Corinthiis bellum indicamus an non?" Coniuncta ex pluribus quaestionibus, in qua plura quaeruntur, hoc pacto: "Utrum Carthago diruatur an Carthaginensibus reddatur an eo colonia deducatur". Ex comparatione, in qua per contentionem, utrum potius aut quid potissimum [sit], quaeritur, ad hunc modum: "Utrum exercitus in Macedonia contra Philippum mittatur, qui sociis sit auxilio, an teneatur in Italia, ut quam maximae contra Hannibalem copiae sint" ... significativo poiché proprio in riferimento a Cartagine, così come in Vell. Pat., *Hist. Rom.*, I, 12, 5: *eamque urbem magis invidia imperii quam ullius eius temporis noxae invisam clementiae. Carthago diruta est, cum stetisset anni sexcentis septuaginta duobus (DCLXXII, abhinc annos centum septuaginta tris (CLXXIII) Cn. Cornelio Lentulo L. Mummius consolibus.**

<sup>46</sup> Non può non destare qualche motivo di riflessione, peraltro, l'utilizzo nella fonte del 'subvertere' nel senso di 'rovesciare, rivoltare, abbattere' attraverso l'aratro vd. AE. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitas*, IV cit., 565, soprattutto poiché associato all'azione contraria riassunta nella stessa col 'condere', forma verbale assai ricca di significato nelle fonti relative ai riti di fondazione, vd. Cic., *Cat.* III, 19: [...] *qui hanc urbem condidit, Romulus*, su cui AE. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitas*, I cit., 764, s.v. 'condo', che riporta proprio il 'condere urbem' e la sua vasta ricorrenza in tale accezione nelle fonti; analogamente *Thesaurus Linguae Latinae*, IV, Lipsiae, 1946-1949, s.v. 'condo', c. 152, r. 66 ss.

<sup>47</sup> Sul punto S. SISANI, *Qua aratum ductum est* cit., 367.

<sup>48</sup> Su cui *infra* in questo paragrafo sub 2).

<sup>49</sup> Sul concetto di 'hostis' per tutti si rimanda a quanto rilevato in P. CATALANO, *Linee del sistema sovannazionale romano* cit., 65 ss.; sui rilievi etimologici che spingono a ritenere che almeno in origine *hostis* fosse lo straniero e non il nemico e il successivo mutamento di prospettiva vd. F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, II, Napoli, 1973<sup>2</sup>, 17 ss.

<sup>50</sup> Su cui si veda quanto precisato *supra* nt. 1.

possibile ritrovarla anche in altre fonti, a testimonianza di tutto un filone che sembra attestarne la significativa memoria storica<sup>51</sup>.

- 1) Sen. *De clem.* 1.26. 4: ... *A singulorum deinde caedibus in exitia gentium serpit et inicere tectis ignem, aratrum vetustis urbibus inducere potentiam putat* ...

In una fonte tratta dal *De clementia* di Seneca<sup>52</sup>, opera, dedicata al novello imperatore Nerone del quale il filosofo come noto era stato precettore, è ricordato come l'ira di alcuni tiranni non risparmi neanche i congiunti e non si limiti all'uccisione di singoli individui, ma si estenda addirittura all'annientamento di interi popoli (*gentes*). Subito di seguito e proprio come mezzi utilizzati a questo scopo specifico, Seneca richiama sia il dare fuoco alla case, sia l'*aratrum inducere*<sup>53</sup>.

Sembra evidenziarsi in maniera significativa nell'immagine espressa dal filosofo antico, una duale prospettiva, quella della realtà della distruzione fisica, materiale degli edifici della città (*'inicere tectis ignem'*) e quella della realtà della distruzione giuridico-religiosa della *civitas* (*'inductio aratri'*).

- 2) Hor. *Carm.* 1.16.14-20:  
*Fertur Prometheus addere principi  
 limo coactus particulam undique  
 desectam et insani leonis  
 vim stomacho adposuisse nostro.  
 Irae Thyesten exitio gravi  
 stavere et altis urbibus ultimae  
 steterae causae cur perirent  
 funditus imprimeretque muris  
 hostile aratrum lexercito insolens.*

La fonte – la medesima richiamata anche nel Servio Danielino – è tratta dai *Carmina* di Orazio<sup>54</sup>, opera della maturità artistica del poeta, che come sappiamo ebbe ad oggetto gli argomenti più vari. Nel caso specifico Orazio segue la leggenda che attribuisce a Prometeo la creazione dell'uomo<sup>55</sup> e subito di seguito ricorda il personaggio mito-

<sup>51</sup> Alcune delle quali già richiamate in F. DE MARINI AVONZO, *Appendice cit.*, 126.

<sup>52</sup> Sul tenore dell'opera si vedano per un primo riferimento M. SCHANZ, *Geschichte der römischen Literatur*, II, *Die Zeit der Monarchie bis auf Hadrian*, München, 1935, § 464 *L. Annaeus Seneca*, in particolare sull'opera considerata 695 s.; B. MORTUREUX, *Les idéaux stoïciens et les premières responsabilités politiques: le 'De clementia'*, in *ANRW*, II, *Principat*, 36.3, Berlin-New York, 1989, 1639 ss. in particolare per l'ideologia che la guida 1679 ss.; in aggiunta si veda anche la voce *L. Annaeus Seneca*, in C. VON HUBERT-H. SCHEIDER (Hrsg.) *Der neuepaulys Enzyklopädie der Antike*, 11, Stuttgart, 2001, 411 ss.

<sup>53</sup> Peraltro utilizzando una terminologia che evoca quella contenuta nel Servio Danielino. Sulla polemica circa la priorità epodo-ecogla e in particolare l'argomento che il più giovane Orazio segua Virgilio e viceversa per un primo riferimento F. DELLA CORTE, s.v. *Orazio*, in *Enciclopedia Virgiliana*, III, Roma, 1987, 875.

<sup>54</sup> Sulla figura del quale per un primo riferimento si rimanda nuovamente a F. DELLA CORTE, s.v. *Orazio cit.*, 872 ss.

<sup>55</sup> Sul relativo mito W. KRAUS, s.v. *Prometheus*, e in particolare per l'esperienza romana n. 19) *Prometheus bei den Römern*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, XXIII, 1, Stuttgart, 1957, 653 ss. e 687 ss.

logico di Tieste, la vita del quale fu caratterizzata dai rapporti di acerrima ostilità col fratello Atreo per la contesa del trono paterno di Micene. L'ira di Tieste nella cruenta faida viene utilizzata da Orazio proprio per ricordare il rito dell'*aratum* qualificato non a caso *hostile*<sup>56</sup> – '*imprimeretque muris hostile aratum*' – per abbattere le città dalle fondamenta.

- 3) Isid. *Etym.* 15.2.4: *Ideo autem urbs aratro circumdabatur, dispari sexu iuvenorum, propter commixtionem familiarum, et imaginem serentis fructumque reddentis. Urbs autem aratro conditur, aratro vertitur (C. 1,16,20): Imprimeretque muris hostile aratum.*

La fonte di Orazio appena esaminata è, altresì, riportata anche da Isidoro di Siviglia<sup>57</sup> nel libro XV *De aedificiis et agris* delle sue *Etymologiae*<sup>58</sup>, nel secondo paragrafo dal titolo *De aedificiis publicis*, nel richiamare l'etimologia del termine *civitas* ('*Nam urbs ipsa moenia sunt, civitas autem non saxa, sed habitatores vocantur*')<sup>59</sup> nella quale si esprime plasticamente la «fondamentale originalità del concetto romano della cittadinanza»<sup>60</sup>.

Di seguito, ed in piena assonanza con lo spirito dell'opera, viene ricordata anche l'etimologia del termine '*urbs*' che, secondo Isidoro, deriverebbe da *orbis*<sup>61</sup>, per poi concludere, ma solo dopo aver descritto l'antico rito di fondazione attraverso l'*aratum*<sup>62</sup>, come '*Urbs autem aratro conditur, aratro vertitur*'<sup>63</sup>. Rilevante mi sembra, l'assonanza

<sup>56</sup> Su cui si veda *supra* nt. 49.

<sup>57</sup> Su cui si veda A. SCHENK, s.v. 27) *Isidorus von Sevilla*, in *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft*, IX,2, München, 1916, 2069 ss.

<sup>58</sup> Sulle caratteristiche dell'opera si rimanda ancora A. SCHENK, s.v. *Isidorus von Sevilla* cit., 2077 s.

<sup>59</sup> Cfr. Isid. *Etym.* XV,2,1: *Civitas est hominum multitudo societatis vinculo adunata, dicta a civibus, id est ab ipsis incolis urbis [pro eo quod plurimorum consciscat et contineat vitas].*

<sup>60</sup> Essenziale F. DE VISSCHER, *L'espansione della civitas romana e la diffusione del diritto romano*, in *Conferenze romanistiche*, IV, Trieste, 1957, il quale identificava la *civitas* romana proprio nel suo essere «elemento di unione tra i popoli» in netta opposizione al concetto moderno (p. 4 per la citazione) e peraltro in significativa connessione con quello di 'diffusione' del diritto romano; reca d'altronde in sé l'idea di *civitas* anche come comunità di persone unite dal diritto Cic. *De re publ.*, I. 32.49 *Quid est enim civitas nisi iuris societas?* [...] su cui mi sia permesso di rinviare al mio R. MARINI, *Attualità e ricchezza dell'idea giuridica di civitas augescens*, in E. CALORE-R. MARINI (a cura di), *Imperium, Staat, Civitas. Ein kritischer Beitrag zum postmodernen Konzept der Macht/Imperium, Stato, Civitas. Contributo critico alla concezione postmoderna del diritto*, Stuttgart, 2015, 207 ss. e la bibliografia ivi richiamata. Sul significato di *civitas* quale termine che, attraverso la sua derivazione da *civis*, sottolinea «l'aspetto pluralistico dell'insieme di individui» P. CATALANO, *Populus Romanus Quirites*, 147 ss. e 147 per la citazione; dello stesso Autore si vedano anche le significative considerazioni svolte in ID., *Cinque premesse inattuali sulla cittadinanza*, in *BIDR*, CVII, 2013, 3 ss.; su comunione di diritto e *civitas romana*, si veda M.P. BACCARI, *Cittadini popoli e comunione nella legislazione dei secoli IV-VI*, Torino, 1996, 53 ss. Sul tema si vedano anche le osservazioni ora svolte in V. MAROTTA, *La cittadinanza romana in età imperiale (secoli I-III d. C.)*. *Una sintesi*, Torino, 2009, in particolare il secondo capitolo su *civitas romana e communio iuris*.

<sup>61</sup> Cfr. Isid. *Etym.* XV,2,3: *Urbs vocata ab orbe, quod antiquae civitates in orbe fiebant; vel ab urbo parte aratri, quo muri designabantur; unde est illud (Virg. Aen. 3,109; 1,425).*

<sup>62</sup> Cfr. Isid. *Etym.* XV,2,3: ... '*Locus enim futurae civitatis sulcus designabatur, id est aratro. Cato (Orig. 1,18): 'Qui urbem', inquit 'novam condit, tauro et vacca arat; ubi araverit, murum facit; ubi portam vult esse, aratum substollit et portat, et portam vocat*'.

<sup>63</sup> Cfr. Isid. *Etym.* XV,2,4, citando peraltro la fonte di Orazio richiamata sub. 2) '*Imprimeretque muris hostile aratum*' (Hor. *Carm.*, 1.16.20).

evocativa della corrispondenza contraria che si può scorgere tra il ‘*vertere aratro*’<sup>64</sup> utilizzato nella fonte *de qua* – accanto al binomio ‘*condere aratro*’ – rispetto al ‘*subvertere*’ pure presente nella fonte del Servio Danielino<sup>65</sup>.

- 4) Antonio Rosmini, *Ist. di Milano*, I, 1820, Milano, p. 83: ... *Per non diffonderci inutilmente in sì disgustoso argomento, basti il dire che il maggior numero delle case di Milano fu dal ferro e dal fuoco distrutto, che non furono rispettate che le sole Chiese, e in parte i bastioni, perché colla robustezza loro resister seppero al furore de' distruttori: a dir breve, appena una cinquantesima parte rimase in piedi di quell'ampia città; il che nientedimeno basta a convincer di favoloso il racconto di chi affermò che l'imperatore fece condur l'aratro e sparger di sale tutto lo spazio che occupava Milano.*

Ancora ed in maniera particolarmente significativa, il Rosmini nella sua *Istoria di Milano*<sup>66</sup> agli inizi dell'800, descrivendo le vicende storiche relative all'assedio e alla distruzione di Milano nel 1162 da parte dell'Imperatore del Sacro Romano Impero Federico Barbarossa<sup>67</sup>, ricorda proprio come secondo alcune delle più importanti cronache dell'epoca lo stesso imperatore, non contento della vittoria ottenuta, volle la distruzione con l'aratro e col sale della città che tanto duramente gli aveva resistito<sup>68</sup>. Oltre ai sicuri aspetti storici specifici<sup>69</sup>, va in questa sede senza dubbio evidenziata ai fini del tema esaminato la significativa resistenza di un'idea giuridico religiosa propria della tradizione

<sup>64</sup> Sebbene solitamente usato in una accezione ‘agricola’ nel senso di rovesciare la terra con l'aratro (Hor. Sat. 1. 28: ... *gravem duro terram vertere aratro*), su cui vd. Ae. FORCELLINI, *Lexicon totius latinitas*, IV cit., 960 qui utilizzato, in accostamento al significato ‘fondativo di *condere* (su cui si vedano le osservazioni contenute *supra* in nt. 45), mi sembra nel suo senso traslato di ‘abbattere, rovinare’, etc.

<sup>65</sup> Su si vedano le osservazioni svolte *supra* nt. 46.

<sup>66</sup> Cfr. C. DE ROSMINI, *Dell'Istoria di Milano*, I, Milano, 1820.

<sup>67</sup> Data la conoscenza e la considerazione da parte di Rosmini del ruolo del diritto romano quale «Diritto razionale» anche dinanzi allo strumento Codice ormai imperante, difficile pensare che sia semplicemente un argomento ‘retorico’ quello richiamato: «Che colla formazione de' moderni Codici siasi reso quasi superfluo al legista il Diritto Romano, s'accordi con buona pace, e di questo mandino inconsolabili lamenti le poderose giuridiche biblioteche, tementi il fuoco e le arringhe; ma che il Diritto razionale sia meno necessario ora, che al tempo passato, il pensarlo è ignoranza, il riderne d'allegrezza è pubblica calamità» per poi precisare alla relativa nt. 1 al testo «La ragione per la quale il corpo del Diritto Romano è prezioso, si è per quella parte di Diritto razionale, che in esso trovasi dedotto ed applicato con fine logica alle circostanze. Sotto questo aspetto lo studio del Diritto Romano affrena e dirige l'umana ragione, impedendola di rompere a paradossi, a cui l'ignoranza, e la passione stessa spinge. ...», cito da A. ROSMINI-SERBATI, *Filosofia del diritto*, I, (seconda edizione napoletana), Napoli, 1856, 7 e nt. 1. Sul punto si rimanda all'analisi ora svolta in M. BALESTRI FUMAGALLI, *Rosmini e il diritto romano*, Milano, 20003, in particolare su il diritto romano quale «pedagogo della ragione giuridica» 40 ss., sulla fonte richiamata in particolare 41 s.

<sup>68</sup> Cfr. C. DE ROSMINI, *Dell'Istoria di Milano*, I cit., 183 e nt. 1 in cui vengono richiamati nell'ordine «Ottho Morena, pag. 1103 e seg. Sire Raul pag. 1187 e seg. Ottho de S. Blasio in *Chron.* cap. 16 Bucharidi in *Epist. de excidio Mediolan.* pag. 913 in Vol. VI. R. I. S. Tristani Calchi in *Hist. Patr.* Lib. X. Pag. a53. Galvan. *Flamma Manip. Florum* cap. 189 in Vol. XI. R. I. S.». Dando conto, peraltro, mi sembra, proprio del valore simbolico legato all'aspetto ‘tecnico-giuridico’ del rito della distruzione della città attraverso l'aratura, più che di quello reale «... il che nientedimeno basta a convincer di favoloso il racconto di chi affermò che l'imperatore fece condur l'aratro e sparger di sale tutto lo spazio che occupava Milano».

<sup>69</sup> Sull'assedio di Milano da parte di Federico Barbarossa, per un primo riferimento E. PERCIVALDI, *I Lombardi che fecero l'impresa. La Lega Lombarda e il Barbarossa tra storia e leggenda*, Milano, 2009.

giuridica romana che viene conservata anche nell'ambito della cultura imperiale (sacra e romana insieme)<sup>70</sup> di epoca medievale<sup>71</sup>.

### 5. *Riflessioni conclusive*

Dalle fonti esaminate mi pare si possano trarre alcune considerazioni conclusive.

A. In primo luogo, non si può non segnalare un significativo valore, senza dubbio coerente ad una idea di 'corrispondenza contraria', legato ad un principio giuridico-religioso correlato all'antico *etruscus ritus* di fondazione dell'*urbs*. Sappiamo, d'altronde, che oltre a Cartagine, il ricordo della quale assume un evidente valore simbolico nella fonte di Modestino richiamata (D. 7.4.21 Mod. l. 3 Diff.), altre città vennero così distrutte: Corinto, Sagunto, Numanzia<sup>72</sup> o, successivamente, come si è visto, (forse) la nostra Milano. Significativo, infatti, all'interno del discorso che ci occupa, proprio come tale rito simmetrico e contrario dell'*inductio aratri* fosse nel sistema giuridico-religioso romano riconosciuto ed applicato, anche e soprattutto, a prescindere dal dato di una originaria fondazione *etrusco ritu*. E questo, per inciso, ad ulteriore conferma, mi sembra, del dato per cui il nesso di corrispondenza contraria proprio del sapere sacerdotale arcaico si presenta nelle fonti solidamente attestato, a prescindere dal voler attribuire allo stesso un valore di necessaria 'esclusività'<sup>73</sup>.

B. In secondo luogo poi, l'idea che pare emergere dalle fonti considerate è quella per cui le *civitates* che si volevano non semplicemente sconfiggere – e magari in vari modi 'includere' nell'espansione romana<sup>74</sup>, ma distruggere totalmente, provocandone

<sup>70</sup> Sulla volontà di Federico Barbarossa di riportare «a concreta realtà, proprio la dottrina giuridica romana dell'impero», A. MARONGIU, *Storia del diritto italiano. Ordinamenti e istituti di governo*, Milano, 1985, 68.

<sup>71</sup> Strettamente connessa al significato di *Imperium Populi Romani* e in netta contrapposizione alla moderna teoria della sovranità statale; essenziale sul punto P. CATALANO, *Impero: un concetto dimenticato del diritto pubblico*, in *Cristianità ed Europa. Miscellanea di studi in onore di L. Prosdocimi*, II, Roma 2000, 29 ss.; anche in ID., *Impero (romano) e stati*, in E. CALORE-R. MARINI (a cura di), *Imperium, Staat, Civitas. Ein kritischer Beitrag zum postmodernen Konzept der Macht/Imperium, Stato, Civitas. Contributo critico alla concezione postmoderna del diritto* cit., 11 ss.

<sup>72</sup> Si veda ancora F. DE MARINI AVONZO, *Appendice* cit., 126.

<sup>73</sup> Sul punto mi sia permesso di richiamare le considerazioni svolte in R. MARINI, *Contrarius Consensus* cit., 25 ss. e la bibliografia richiamata. Significative, d'altronde, in tal senso le considerazioni svolte già da P. CATALANO, *Contributi allo studio del diritto augurale* cit., 321 ss. in relazione alla non necessaria esclusività del binomio *inauguratio/exauguratio*.

<sup>74</sup> Non è certo possibile in questa sede ripercorrere le diverse declinazioni delle 'forme organizzative' connesse all'espansione dell'egemonia romana. Sul punto per un primo riferimento d'insieme si veda la sintesi svolta in G. GROSSO, *Storia del diritto romano* cit., 237 ss. Sui due aspetti della federazione e della municipalizzazione si vedano rispettivamente per un primo riferimento e con diverse posizioni D. NÖRR, *Imperium und Polis in der hohen Prinzipatszeit*, München, 1969, 3-8; F. DE MARTINO, *Storia della costituzione romana*, II cit., 1-12 (età dell'espansione in Italia), 13-72 (i rapporti internazionali), 72-112 (l'ordinamento in Italia dopo la guerra latina), in particolare 82 ss per i *municipia* e 95 ss. per le colonie; P. CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale* cit., 190 ss. (sul fondamento delle federazioni, la loro struttura e le funzioni), 270 ss. (sulle nozioni di *latini, peregrini, foederati e socii*); G. LOBRANO, *La respublica romana, muni-*

la distruzione definitiva – ed emblematico è appunto il caso di *Carthago* che così tanto strenuamente aveva resistito alla conquista romana, ma un discorso analogo può essere svolto anche per Milano rispetto a Federico Barbarossa –, venissero costrette a ‘patire l’aratro’ proprio poiché questo rito garantiva all’interno del sistema giuridico-religioso romano la loro ‘morte’ definitiva dal punto di vista politico-giuridico. Ossia sembra emergere una importante consapevolezza dalle fonti considerate per cui una cosa è la ‘materiale’ distruzione della *civitas* e una cosa diversa è la distruzione ‘politico-giuridica’ della stessa, la quale invece prescinde dalla distruzione degli edifici e delle persone che la compongono ed è strettamente ancorata ad una regola giuridico-religiosa risalente tanto quanto l’antico rito di fondazione delle città.

La richiamata distinzione, presente già nel passo di Modestino contenuto ora in D. 7.4.21 (Mod. l. 3 *Diff.*) nel quale il giurista traccia un significativo parallelismo tra la morte della persona ‘fisica’ quale prima causa di estinzione dell’usufrutto e la morte ‘politico-giuridica’ della *civitas* (‘*quasi morte*’) attraverso l’*inductio aratri*<sup>75</sup>, viene confermata anche dalla fonte tratta dal Servio Danielino (Serv. *Ad. Aen.* 4.212), la quale ribadisce l’utilizzo del rito contrario dell’aratro per la distruzione ‘politico-giuridica’ della *civitas* (*ut eodem ritu quo conditae subvertantur*).

La medesima impostazione concettuale mi sembra emergere anche in Seneca (Sen. *De clem.* 1.26.4) il quale affianca, mostrando quindi di distinguerla, la distruzione ‘materiale’ di una città con il fuoco (*inicare tectis ignem*) da quella ‘giuridica’ con l’*inductio aratri* (*aratum vetistis urbibus inducere*). Parallelamente, ed ancora nella stessa linea, mi sembra si ponga il poeta Orazio nel qualificare l’*aratum* in funzione ‘distruittiva’ con un eloquente *hostile* (Hor. *Carm.* 1.16.14-20), scelta che lo stesso Isidoro di Siviglia farà sua (Isid. *Etym.* 15.2.4).

D’altronde ad un attento conoscitore delle fonti romane quale era il Rosmini non poteva sfuggire l’importanza del presunto utilizzo dello stesso rito nei confronti di Milano proprio da parte di un Imperatore del Sacro Romano Impero, Federico Barbarossa.

C. In ultima analisi, il rito dell’*inductio aratri* in funzione di ‘distruzione’ della città ha un indubbio valore – così come la tradizione ce lo restituisce – simbolico e giuridico insieme.

*cipale-federativa e tribunizia: modello costituzionale attuale*, in *Diritto@Storia*, 3 (2004), 1-28 (<http://www.dirittoestoria.it/3/Memorie/Organizzare-ordinamento/Lobrano-Res-pubblica-Romana-modello-costituzionale-attuale.htm>); L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La genesi dell'impero municipale*, in questa rivista, 18/2004, 383 ss.; ID., *Storia di Roma* cit., 127-148 (sulla strada per l'egemonia italiana); M. HUMBERT, *Municeps et Municipium: définition et histoire*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI-E. GABBA (a cura di), *Gli statuti municipali*, Padova, 2006, 3-29; U. LAFFI, *La struttura costituzionale nei municipi e nelle colonie romane. Magistrati, decurioni, popolo*, in L. CAPOGROSSI COLOGNESI-E. GABBA, (a cura di), *Gli statuti municipali* cit., 109-132; da ultimo sulle *civitates peregrinae* e sui *municipia* si vedano le significative considerazioni svolte in R. CARDILLI, *'Autonomia' e 'libertà'* cit., 87 ss.

<sup>75</sup> Non con la sua distruzione materiale, la quale peraltro non giustificerebbe il processo di associazione mentale compiuto dal giurista e annunciato dal ‘*quasi*’, su cui si vedano anche le considerazioni svolte *supra* nt. 39.

In un'epoca storica, quale quella contemporanea, nella quale siamo abituati a considerare il binomio guerra-annientamento dell'individuo quale unico possibile<sup>76</sup> – soprattutto a seguito della scoperta e dell'utilizzo dal secondo conflitto mondiale delle cd. armi di distruzioni di massa<sup>77</sup> – mi sembra che l'identificazione all'interno del sistema giuridico religioso romano dell'esistenza di una distruzione non 'materiale' quanto piuttosto politico-giuridica 'rituale' (l'*inductio aratri*) della *civitas*, peraltro totalmente – e certamente non a caso – scissa ed indipendente dall'effettiva fondazione con rito roma-

<sup>76</sup> D'altronde la teoria mommseniana per cui i Romani consideravano la guerra (anziché la pace) quale stato naturale delle relazioni fra popoli qualora non esistessero trattati è stata già da tempo fortemente ridimensionata. Sul tema della guerra quale «procedimento giuridico-religioso» per tutti P. CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale romano* cit., 30 ss. Sulla nozione romana di *bellum iustum* e sulla sua distanza dalla nozione moderna si vedano F. SINI, *Bellum nefandum. Virgilio e il problema del 'diritto internazionale antico'*, Sassari, 1991, in particolare 187 ss.; ID., *Ut iustum conciperetur bellum: guerra "giusta" e sistema giuridico-religioso romano*, in A. CALORE (a cura di), «Guerra giusta? La metamorfosi di un concetto unico», Milano, 2003, 31 ss.; A. CALORE, *Forme giuridiche del 'bellum iustum'*, Milano, 2003, 15 ss.; e ora anche ID., *Appunti sul bellum iustum*, Torino, 2014. Si vedano anche le osservazioni svolte da M.F. CURSI, «Bellum iustum» tra rito e «iustae causae belli», in *Index*, 42, 2014, 569 ss., alla quale si rimanda per una attenta sintesi del dibattito romanistico «sul ruolo della riflessione di Cicerone circa i presupposti del *bellum iustum*», in particolare 569-573 e la bibliografia ivi richiamata.

<sup>77</sup> Sul dato ineluttabile che l'utilizzo della bomba atomica abbia 'significativamente' mutato in peggio i conflitti armati e sul concetto di «guerra impossibile», essenziali le considerazioni svolte da Giorgio La Pira nel suo discorso dal titolo "*L'età di Clausewitz è finita*" (Varsavia, 20 ottobre 1975) nel quale l'Autorevole Studioso sottolineava come «la guerra è impossibile, il negoziato globale e la pace inevitabili! A questo principio assiomatico, storico e politico che governa, come una legge astronomica, il firmamento dei popoli e degli Stati, delle città e delle nazioni, non si sottrae nessun Stato, nessun popolo, nessuna nazione». Quelle considerazioni che facevano riferimento all'allora conflitto imperante tra USA e URSS restano evidentemente valide anche per i più recenti conflitti e per le più recenti tensioni mondiali. Sul punto si veda P. CATALANO, "*Guerra impossibile*" e "*pace impossibile all'uomo*": *evoluzione della dottrina cattolica secondo Giorgio La Pira e Mario Castelli*, in P. CATALANO-M.R. MEZZANOTTE (a cura di), *La «guerra impossibile» nell'età atomica. Dialogo delle città bombardate. Centenario della nascita di Giorgio La Pira, Quaderni del Mediterraneo, rivista dell'ISPROM*, 12 (2010).

In realtà, il termine 'arma di distruzione di massa' (WMD) era stato usato già in relazione al bombardamento di Guernica nei Paesi Baschi da parte dell'aviazione nazista e fascista, ma assunse storicamente la particolare accezione – che conserva tutt'oggi – di arma capace di sterminare indiscriminatamente una quantità di esseri viventi dopo i tristemente noti bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki nel secondo conflitto mondiale. La crescente preoccupazione per l'utilizzo delle armi di distruzione di massa – legata alla loro altrettanto crescente forza devastatrice – è stata oggetto nel tempo di numerosi trattati internazionali; si veda quanto emerge dallo studio di S. FELICIAN, *Le armi di distruzione di massa*, disponibile sul sito del Ministero della Difesa Italiano (<https://www.difesa.it/SMD/IM/CeMiSS/Pubblicazioni/ricerche/Pagine/Learmi di distruzione di massa.aspx>). Sul ruolo della bomba atomica e sulle più moderne tecniche di guerra si vedano anche le ancora importanti considerazioni svolte in N. BOBBIO, *Il problema della guerra e le vie della pace*, Bologna, 1997<sup>4</sup>, 29 ss. Per una ripulitura concettuale del concetto di guerra attraverso la nozione romana di *bellum iustum*, sia in relazione alla rilettura della 'guerra giusta' operata dal positivismo giuridico ottocentesco, sia in relazione ai più recenti conflitti bellici che hanno coinvolto l'Occidente europeo, si vedano le considerazioni svolte in A. CALORE, *Bellum iustum tra etica e diritto*, in *Diritto@Storia*, 5, (2006), in particolare §§1-2 (<http://www.dirittoestoria.it/5/Memorie/Calore-Bellum-iustum-etica-diritto.htm>). Sulla *indictio belli* si vedano ora anche le considerazioni svolte in G. TURELLI, *Audi Iuppiter, Il collegio dei Feziali nell'esperienza giuridica romana*, Milano, 2011, 106 ss.

no della stessa<sup>78</sup>, offra importanti spunti di riflessione anche per il diritto attuale, oltre che la significativa conferma di quanto la vocazione universalistica di Roma si fondasse – beninteso anche senza negare i numerosi momenti storici aspri e cruenti legati alla sua espansione<sup>79</sup> – proprio sul riconoscimento delle ‘diversità’.

<sup>78</sup> Dato che evidentemente rappresenta una perfetta testimonianza della inesistenza, all’interno del sistema giuridico-religioso romano, del divieto di compiere atti giuridico-religiosi solenni in riferimento a territori stranieri, e concretizza la «natura sovranazionale dello *ius* (e quindi della religione) dell’antica Roma», come rilevato in P. CATALANO, *Linee del sistema sovranazionale romano* cit., 28 nt. 49.

<sup>79</sup> ‘Momenti’ che evidentemente non inficiano la fondamentale tensione ‘inclusiva’ che sin da epoca remota, si pensi all’*asylum* di Romolo, caratterizza specificamente la storia dell’espansione romana rendendola un *quid unicum* nell’esperienza antica; su Roma quale ‘comunità aperta’ sin dalle sue origini R. DEL PONTE, *L’asylum di Romolo: da schiavi a cittadini romani*, in *Diritto@Storia* 14 (2016) – *Memorie* (<http://www.dirittoestoria.it/14/memorie/Del-Ponte-Asylum-Romuli-da-schiavi-a-cittadini.htm>).

La Rivista *Roma e America. Diritto romano comune. Rivista di diritto dell'integrazione e unificazione del diritto in Eurasia e in America Latina* è promossa dal Centro di Studi Giuridici Latinoamericani della Università di Roma 'Tor Vergata' / ISGI del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con l'Unità di ricerca 'Giorgio La Pira' del Consiglio Nazionale delle Ricerche / 'Sapienza' Università di Roma, l'Istituto Italo-Latino Americano (IILA) e l'Associazione di Studi Sociali Latinoamericani (ASSLA).

La Rivista propugna lo studio e la diffusione del diritto romano (*ars boni et aequi*) costituito *hominum causa*, come strumento di pace tra i popoli. Essa si dedica in particolare ai temi dell'unità e dell'unificazione del diritto, e del diritto dell'integrazione, in Eurasia e in America Latina.

Si considera innanzitutto il periodo di 'inizio' (*principium*) del sistema giuridico romanistico, dalla fondazione di Roma alla compilazione del Digesto (*templum iustitiae* secondo Giustiniano) in 'Costantinopoli nuova Roma', e, sottolineandone il carattere già originariamente eurasiatico, se ne seguono gli sviluppi dovuti alla teoria 'Mosca terza Roma'.

Nello studio del sistema (e dei singoli ordinamenti statali che con esso si confrontano) viene dato risalto all'America Latina, in quanto Europa e America Latina «formano una sola area spirituale, culturale, giuridica ed anche in certo modo sociale, economica e politica che la scienza giuridica romana saldamente cementa ed unifica. *Unitas et pax orbis ex iure*» (G. La Pira). Il diritto romano dà al sottosistema giuridico latinoamericano il fondamento della sua unità, della sua identità (e resistenza) e del suo universalismo.

L'origine eurasiatica, e quindi mediterranea, del diritto romano rafforza l'esigenza del confronto con le grandi realtà geopolitiche continentali (in primo luogo la Repubblica Popolare Cinese), intercontinentali (il BRICS) e con gli altri grandi sistemi giuridici (in primo luogo il diritto musulmano).

Hanno collaborato a questo numero della rivista:

TATIANA ALEXEEVA  
SAMIR ALIČIĆ  
SIMONA CACACE  
EMANUELA CALORE  
PIERANGELO CATALANO  
LUCA CEGLIA  
LINDA DE MADDALENA  
DAVID F. ESBORRAZ  
FEI ANLING  
ENRICO GABRIELLI  
ALESSANDRO GRILLONE  
LELIO LANTELLA  
GIOVANNI LOBRANO  
SABRINA LO IACONO

MACHKAM MACHMUDZODA  
ROBERTA MARINI  
CORRADO MORICONI  
PIETRO PAOLO ONIDA  
STEFANO PORCELLI  
THEODOR SÂMBRIAN  
SRĐAN ŠARKIĆ  
ALVISE SCHIAVON  
ENRICO TOTI  
CLAUDIA TERRENI  
ANDREA TRISCIUOGLIO  
CATERINA TROCINI  
MASSIMILIANO VINCI



Centro di Studi  
Giuridici  
Latinoamericani



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

unibs.it



Fondazione  
di Sardegna